



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOMEDICHE, SPERIMENTALI
E CLINICHE "MARIO SERIO"

Oggetto: Determina a contrarre e di affidamento diretto della fornitura di materiale di laboratorio all'impresa Miltenyi Biotec senza ricorso al mercato elettronico della p.a. CIG B0AF99F440 CUP B55F21002520006

Il Direttore del Dipartimento

Richiamate la legge 6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la legge 07 agosto 2012 n. 135 (2° spending review);

Richiamato il D. Lgs 36/2023;

Visto l'art. 11, comma 6, della legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D. Lgs. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

Richiamata la legge n. 136/2010 così come modificata dal Decreto Legge n. 187 del 2010;

Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.Lgs 33/2013;

Vista la legge 488/1999, art. 26 c.3;

Visto il Regolamento UE 2016/679 del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 296/2006, art. 1 c. 449;

Vista la legge 415/2018 che ha dato "Ulteriori indicazioni per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

Visto il Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e contabilità;

Visto il Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo;

Vista la Circolare Prot. n. 27997 del 08/02/2023 del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Firenze che aggiorna le Linee Guida per acquisizione di forniture e servizi;

Visto l'art. 4 co. del D. L. n. 126/2019 che consente alle Università statali, agli enti pubblici di ricerca di agire in deroga all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione;

Richiamata la richiesta della Prof.ssa Romagnani di acquisto del bene materiale di laboratorio, dove viene altresì indicato il prezzo presumibile della fornitura del bene/prestazione del servizio, pari ad euro 1005,10 (esente IVA D.P.R. n. 633 del 26 Ottobre 1972 art. 72 comma 3 e successivo D.L. n. 41 del 23 Febbraio 1995, sono non imponibili IVA per importi superiori a € 300,00 per la percentuale del 100% in quanto tale spesa grava sui fondi UE relativi al progetto **SIMPOSION** nell'ambito del Programma Horizon 2020, finanziato al 100%) e viene indicata la relativa copertura finanziaria e viene indicata la relativa copertura finanziaria;

Considerato il rispetto dei principi contenuti nella parte I art.1-12 del Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023;

Considerato che trattasi di acquisto di durata e misura strettamente necessaria, nelle more dell'attivazione di contratti unici di Ateneo;

Visto l'importo a base di gara inferiore ad euro 40.000, importo che permette alla Stazione appaltante di procedere con affidamento diretto della fornitura ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023;

Ritenuto quindi di procedere alla scelta del contraente, senza ricorso al MEPA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023;

Vista l'offerta dell'Impresa Miltenyi Biotec che quantifica il prezzo del bene richiesto in euro 1005,10;

Considerata la dichiarazione di unicità rilasciata sotto la responsabilità del richiedente, parte integrante della richiamata richiesta di acquisto, motivata in ordine a esigenze di ricerca;

Tenuto conto che si tratta di un bene/servizio funzionale all'attività di ricerca e non oggetto di programmazione annuale o pluriennale da parte dell'Università degli Studi di Firenze;

Considerato che il richiedente ha dichiarato che l'uso del prodotto/servizio indicato fa parte di tecniche complesse e la sua sostituzione potrebbe modificare i parametri ormai standardizzati non assicurando la bontà e la ripetibilità del contesto sperimentale;

Verificata la congruità del prezzo/qualità della proposta economica;

Acquisito preventivamente il certificato DURC che è risultato regolare;

Preso atto che l'Operatore economico affidatario ha reso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs. 36/2023 e che tramite il servizio di accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici gestito da ANAC è stata verificata l'assenza di annotazioni e trascrizioni nei confronti della società medesima;

Determinata in euro 1005,10 (esente IVA D.P.R. n. 633 del 26 Ottobre 1972 art. 72 comma 3 e successivo D.L. n. 41 del 23 Febbraio 1995, sono non imponibili IVA per importi superiori a € 300,00 per la percentuale del 100% in quanto tale spesa grava sui fondi UE relativi al progetto **SIMPOSION** nell'ambito del Programma Horizon 2020, finanziato al 100%) la spesa a totale carico del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
BIOMEDICHE, SPERIMENTALI
E CLINICHE "MARIO SERIO"

Verificata la copertura finanziaria della spesa sui Fondi **SIMPOSION** CUP B55F21002520006 di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Romagnani;

Considerato che non si ritiene necessario richiedere, ex art. 53 del D.lgs. 36/2023, la garanzia definitiva in quanto trattasi di fornitore affidabile;

Ritenuto inoltre opportuno nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le procedure d'acquisto sopra citate;

DISPONE

l'affidamento diretto, per i motivi indicati in premessa, della fornitura di materiale di laboratorio all'Impresa Miltenyi Biotec con sede in Milano P.IVA 12549600158 per un importo di euro 1005,10 (esente IVA) per un importo complessivo di euro 1005,10

Ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad operatori economici sono soggetti al c.d. "split payment" o scissione del pagamento.

La Stazione appaltante non corrisponderà più al fornitore l'imponibile e l'importo IVA, bensì il solo imponibile. L'IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente all'Erario.

A tal fine, ai sensi dell'art. 2 del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo a "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni", pubblicato in GURI il 03 febbraio 2015, i fornitori sono tenuti ad emettere fatture con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

di dare atto che Responsabile del Procedimento ex art. 4 L. 241/90 è la Dott.ssa Barbara Napolitano Responsabile amministrativo del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche Mario Serio.

Le condizioni contrattuali sono quelle comunicate all'impresa in relazione alla procedura in oggetto.

I soggetti e le imprese fornitrici, dovranno possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36 del 2023. Ai sensi dell'art. 52 "nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno".

Il pagamento avverrà tramite bonifico entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura.

Le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non specificato, al D.Lgs. 50 del 2016 Nuovo Codice dei contratti pubblici, al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Ateneo F.no, al Regolamento sull'attività contrattuale per quanto compatibile.

Il Direttore
Prof. Andrea Galli